

Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale
“ AMICI DELLA VIA CLODIA A.P.S.”
Ente del Terzo Settore

A Oriolo Romano (VT) in Strada Castellina, nr. 15 il giorno 04 maggio 2022 alle ore 14:30 si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro

- Paolo Guardalà nato a Milano (MI) il 02/12/1967 cittadinanza italiana residente a Oriolo Romano (VT) in Strada Castellina n.15, C.F. GRDPLA67T02F205S;
- Maja Elisabeth Guardalà-Borer nata a Erschwil (Svizzera) il 29/10/1967 cittadinanza svizzera residente a Oriolo Romano (VT) in Strada Castellina n.15, C.F. GRDMLS67R69Z133J;
- Mattia Guardalà nato a Varese (VA) il 30/10/1993 cittadinanza italiana residente a Oriolo Romano (VT) in Strada Castellina n.15, C.F. GRDMTT93R30L682D;
- Serena Guardalà nata a Varese (VA) il 02/11/1997 cittadinanza italiana residente a Oriolo Romano (VT) in Strada Castellina n.15, C.F. GRDSRN97S42L682K;
- Simone Guardalà nato a Varese (VA) il 30/05/1995 cittadinanza italiana residente a Bassano Romano (VT) in Via Grottoli n.16, C.F. GRDMSN95E30L682K;
- Elisa Perez nata a Bracciano (Roma) il 08/06/1993 cittadinanza italiana residente a Bassano Romano (VT) in Via Grottoli n.16, C.F. PRZLSE93H48B114P;
- Eleonora Cori nata a Roma (Roma) il 15/09/1986 cittadinanza italiana residente a Capranica (VT) in Viale Ruscelli n.30, C.F. CROLNR86P55H501R;

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Guardalà Paolo e quale Segretario il Sig.ra Guardalà Borer Maja Elisabeth

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che:

- l'associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro;
- essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, e in particolare costituiscono il suo oggetto sociale le seguenti attività;
- l'adesione all'associazione è libera. Lo Statuto regola le modalità di adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri;



- il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di votare e di essere eletti;
- gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo Statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- l'associazione si dota inoltre di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni.
- la durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017.
- l'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata "Amici della Via Clodia A.P.S." con sede legale in Oriolo Romano (VT) Strada Castellina, nr. 15 e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi quattro anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente: Guardalà Paolo

Vice Presidente: Guardalà Serena

Segretario: Guardalà – Borer Maja Elisabeth

Consiglieri: Guardalà Mattia, Guardalà Simone, Eleonora Cori, Elisa Perez

Alle ore 15:30 non avendo null'altro da deliberare la riunione ha termine.

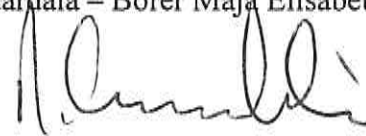
Il Presidente

Guardalà Paolo



Il Segretario

Guardalà – Borer Maja Elisabeth




UFFICIO DI MILANO 6
 24 MAG 2022
 REGISTRATO IN DATA
 AL N. 2740 SERIE 3
 IMPOSTE A BOLLE 202000
 (EURO) DUECENTO/00

Il Funzionario
 Francesco Pinocchio
 Firma su delega del Sindaco provinciale
 Vincenzo Geronzi



STATUTO della

“ASSOCIAZIONE AMICI DELLA VIA CLODIA” APS

Articolo 1 – Denominazione

1.1 È costituita una Associazione denominata

“Amici Della Via Clodia - Associazione di Promozione Sociale”

(di seguito la “Associazione”).

1.2 È fatto obbligo alla Associazione dell'utilizzo della locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o dell'acronimo “APS” nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 – Sede

2.1 La Associazione ha sede legale in Oriolo Romano (VT).

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

Art.3 – Finalità e attività

3.1 L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, persegue il fine di valorizzare il territorio della Tuscia e l'areale attiguo al tracciato dell'antica strada romana Via Clodia attraverso lo sviluppo ed il supporto di attività escursionistiche, l'organizzazione di eventi culturali ed una ospitalità familiare all'impronta della serenità e del buon vivere.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma la Associazione intende operare nei settori di cui all'art. 5, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



- 
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2 La Associazione al fine di operare nelle attività di interesse generale di cui al precedente comma potrà, in particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sviluppare per conto proprio o su mandato di terzi strumenti digitali atti a favorire la valorizzazione dei luoghi, l'escursionismo e le attività turistiche e culturali collegate;
- lo sviluppo e la progettazione, per conto proprio o di terzi, di sentieri, vie e percorsi che supportino lo sviluppo turistico e sociale nell'area di intervento;
- svolgere fattiva opera di collaborazione per organizzare turisticamente località o siti da essa raggiungibili, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico artistico, architettonico, monumentale ed ambientale;
- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, Associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e promuovere l'aggregazione dei cittadini;
- sviluppare l'ospitalità e l'educazione e la cultura turistica dell'ambiente;
- curare e promuovere l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici o punti informativi;
- promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);
- perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;
- partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;
- organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
- aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili.

3.3 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generali, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo criteri e limiti definiti con

decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

3.4 L'Associazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e, in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Associazione e nei limiti della normativa di riferimento.

3.5 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

3.6 Per lo svolgimento delle finalità di cui al presente articolo, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontario, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari, iscritti nell'apposito registro, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile dell'Associazione verso i terzi.

3.7 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art.4 – Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5 - Entrate

5. La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- f) gli eventuali avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;
- g) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

6. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- d) l'Organo di Controllo, se ritenuto utile o previsto per legge;
- e) l'Organo di Revisione, se ritenuto utile o previsto per legge.

Articolo 7 – Associati

7.1 Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

È fatto divieto di disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

7.2 Coloro che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

7.3 Il numero di soci non può scendere sotto sette, se persone fisiche, e sotto tre, se associazioni di promozione sociale. Se il numero di associati diviene inferiore al minimo tassativamente previsto, esso deve essere integrato entro un anno, pena

cancellazione dell'Associazione dal RUNTS. È consentita l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

7.4 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.7.6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7.5 Tutti gli associati hanno diritto di voto e devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

7.6 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione;
- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Articolo 8 – Diritti e doveri degli associati

8.1 Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di partecipare alle Assemblee e di votare e, se di maggiore età, di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo incaricato della loro tenuta.

8.2 Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Articolo 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

9.3 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, a condizione che venga garantita la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

9.4 Ciascun associato ha diritto di voto. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano l'art. 2372, co. 4 e 5, e l'art. 2373 del Codice civile, in quanto compatibili.

9.5 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

9.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

9.7 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

10.2 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

10.3 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Articolo 11 – Poteri del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri e oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto, quelli di:

- a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- b) predisporre, con il supporto del Segretario, le bozze del bilancio di esercizio, ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- f) attuare iniziative per favorire lo sviluppo e il raggiungimento degli scopi sociali;
- g) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
- h) istituire eventuali Comitati, determinandone le funzioni, la composizione e il funzionamento;
- i) elaborare il programma di lavoro annuale, da sottoporre all'Assemblea.

11.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

11.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

12.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, a condizione che venga garantita la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione.

12.3 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

12.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

12.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.6 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti. In assenza di entrambe le figure, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

12.7 Nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, questi verrà immediatamente sostituito mediante cooptazione dallo stesso Consiglio, con delibera da sottoporre alla prima Assemblea. Il Consigliere così nominato scadrà contemporaneamente a quelli originariamente eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo decade di diritto, e occorre convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni, qualora comunque venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, ancorché il loro mandato sia scaduto, restano in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori.

Articolo 13 – Presidente

13.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

13.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed è investito di norma dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione, salvo riferirne non appena possibile al Consiglio Direttivo. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Inoltre, promuove lo sviluppo dell'Associazione coordinandone l'attività e impartendo le necessarie indicazioni di carattere operativo e organizzativo.

13.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 14 – Vice Presidente

14 Può essere nominato un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione.

Articolo 15 – Segretario

15 Il Segretario sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Associazione.

A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio Direttivo, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

In particolare, al Segretario, con funzioni anche di Tesoriere, compete:

- a) la cura della normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili;
- b) la predisposizione delle bozze di bilancio;
- c) la redazione dei verbali delle riunioni tenendo aggiornati i libri sociali;
- d) il supporto al Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specie per il buon funzionamento degli Organi collegiali.

Articolo 16 - Organo di Controllo e la Revisione Legale

16.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ovvero per libera determinazione. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

16.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

16.3 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.4 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

16.5 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Compensi per le Cariche sociali



17.1 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

17.2 La Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 18

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

18.1 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

18.2 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

18.3 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

18.4 È fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19 – Libri sociali

19 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 20 - Scioglimento

20.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

20.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore, ovvero in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - Rinvio

21. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017, e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



UFFICIO DI MILANO G

ALLEGATO 1

REGISTRATO IN DATA 24 MAG 2022
AL N. 2740 SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE € 200,00
(EURO DUECENTO / 00)

Il Funzionario
Francesco Pinocchio
Firma su delega del  Attare provinciale
Vincenzo Gaudin

